



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI I

*Roma,*

Regioni e Province Autonome  
LORO SEDI

Componenti del Tavolo tecnico permanente  
sull'Agricoltura Biologica  
LORO SEDI

ICQRF  
VICO I  
PREF III  
PREF II  
SEDE

ACCREDIA  
info@accredia.it

Organismi di Controllo  
LORO SEDI

*./.*

**Oggetto:** Comitato Produzione Biologica (COP)e Gruppo Esperti GREX – 15, 16 e 17 giugno 2020 (*webmeeting*)

Con la presente nota si informano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sugli argomenti più importanti discussi nel corso delle riunioni in oggetto.

**GREX (15 giugno 2020)**

- 1) Delegated regulation amending Annex III Reg. (UE) 2018/848 as regards certain information to be provided on the labelling of organic products (art. 23.2(a))

La COM ha illustrato le modifiche apportate (Allegato 1) a seguito delle osservazioni inviate dagli SM. In particolare sono state inserite alcune precisazioni riguardo i miscugli di sementi che contengono semente biologica e semente convenzionale.

È stata inserita una soglia del 70% di semente biologica, al di sopra della quale sarà possibile indicare le varietà biologiche compresa la loro percentuale. La COM ha chiarito che le sementi convenzionali contenute nel miscuglio dovranno essere autorizzate ai sensi della deroga generale annuale prevista dall'AD che modifica il punto 1.8.5 dell'Allegato II, Parte I.

- 2) Delegated regulation supplementing control rules in Reg. (UE) 2018/848 – controls of group of operators – article 38(8)(a)(ii))

La COM ha illustrato i commenti pervenuti dai diversi SM, a seguito dei quali emergono due posizioni contrapposte. Per alcuni SM il ‘gruppo di operatori’ non rappresenta una categoria specifica e pertanto non rientrerebbe nella delega della COM di cui al punto 38(8)(a)(ii). Altri SM ritengono invece che il ‘gruppo di operatori’ rappresenti uno specifico scopo di controllo per il quale definire particolari requisiti per il riconoscimento e l’accreditamento degli OdC che li controllano.

La COM procederà con ulteriori approfondimenti presso il servizio giuridico.

### 3) Delegated acts on trade (art. 46(7))

La COM ha illustrato lo stato dell’arte e i commenti pervenuti dai diversi SM. Verrà inviato un nuovo documento aggiornato. La COM ha inoltre chiarito che il nuovo sistema dei controlli all’importazione sarà molto più complesso di quello previsto oggi con il Reg. CE 1235/2008.

Riguardo la questione relativa ai controlli presso i BCP (Border Control Post) la COM, pur riconoscendo le enormi difficoltà che il requisito sui controlli all’import previsto dall’art. 45(5) comporterà per il settore delle importazioni biologiche, ha ribadito che il regolamento è molto chiaro: deve essere applicato l’art. 47 del Reg. (UE) 2017/625 (OCR) e non l’art. 44 dello stesso regolamento come richiesto da molti SM.

La COM, attraverso verifiche ed approfondimenti con il servizio giuridico, DGSANTE e DGTAXUD, sta cercando tutti gli strumenti idonei nell’ambito dell’OCR al fine di limitare i problemi che potranno derivare per le AC e gli operatori dall’applicazione del suddetto requisito. La COM sta in particolare valutando la possibilità di utilizzare la deroga prevista dall’art. 53(1)a che permette di spostare i controlli fisici e di identità in punti di controllo diversi dai BCP, dove devono rimanere i controlli documentali. La COM sta anche valutando la possibilità di designare BCP dedicati al controllo dei prodotti biologici importati.

In relazione all’applicazione della deroga prevista dall’art. 53, per i controlli analitici la COM chiarito che se il controllo analitico è effettuato per sospetto di NC, il campionamento deve essere fatto nei BCP e i prodotti devono rimanere nei BCP sino all’esito delle analisi.

## **COP (16 e 17 giugno 2020)**

### **1) TRACES e sigillo elettronico**

È stato evidenziato che in considerazione dell’emergenza COVID-19 è molto importante avere il sigillo elettronico in essere il più presto possibile al fine di emettere e firmare i COI in TRACES. La COM ha presentato i progressi sin qui raggiunti nel processo di registrazione degli SM e degli Organismi di Controllo e ha rappresentato la volontà di agevolare il processo di registrazione per i soggetti rimanenti.

Pertanto, considerando che a causa del COVID-19 il rilascio del COI è diventato in gran parte ‘elettronico’, la COM ha proposto che gli SM e gli OdC che abbiano già finalizzato il processo di registrazione inizino a utilizzare da subito il sigillo elettronico. Ha inoltre proposto che anche i COI emessi senza sigillo elettronico dagli OdC possano essere firmati elettronicamente dagli SM alle frontiere.

## 2) **Questioni internazionali**

La COM ha fornito alcune informazioni relative all'esportazione verso il Giappone dei prodotti biologici di origine animale. Dal 16 luglio 2020 tali prodotti dovranno rispettare i nuovi standard giapponesi ed essere certificati da un organismo di controllo riconosciuto dal Giappone. Numerosi SM, tra cui l'IT, hanno espresso preoccupazione richiamando anche la situazione critica che si è creata con l'esportazione verso Taiwan. L'IT ha rappresentato le difficoltà riscontrate nella soluzione tampone individuata per Taiwan l'esigenza che in questi casi sia raggiunto il prima possibile un accordo definitivo. Ha infine ricordato che altri Paesi hanno già finalizzato accordi con Giappone e Taiwan e che il ritardo dell'UE sta creando uno svantaggio economico per i produttori europei.

La COM ha ribadito che il nuovo regolamento biologico prevede che il riconoscimento dell'equivalenza dei PT sia effettuato mediante accordi internazionali e ha inoltre chiarito che non rientrano tra le competenze della COM gli accordi privatistici stipulati tra gli OdC nell'ambito delle soluzioni tampone individuate.

La COM ha sottolineato che la definizione di un mandato spetta al Consiglio e al Parlamento e solo dopo tale decisione la COM può iniziare con i negoziati. I lavori per definizione di tale mandato dovrebbero iniziare nel prossimo settembre.

## 3) **Linee guida per controlli aggiuntivi per i prodotti importati da Russia, Ucraina, Kazakistan, Moldavia and Cina**

La COM ha presentato i feedback degli Stati membri e di EOCC relativamente alla proposta di sospensione parziale temporanea delle linee guida, e ha suggerito di prorogare la sospensione parziale fino al 30 settembre.

Alcuni SM, tra cui l'IT, hanno chiesto che fossero ripristinate le linee guida a partire dal 30 giugno 2020 ma la COM ha spiegato che ciò non è possibile nei paesi terzi tenendo conto delle informazioni ricevute dall'EOCC. Anche alcuni SM hanno dichiarato di non essere nelle condizioni di poter ripristinare i controlli completi a partire dal 1 luglio 2020.

Per tale motivo, si è convenuto di ripristinare dal 1 luglio le linee guida solo nell'UE fatte salve le eventuali difficoltà dei singoli SM a causa delle restrizioni per il Covid-19.

## 4) **Commission Implementing Regulation amending Regulation concerning the authorisation of products and substances for use in organic production – art. 24**

La COM ha presentato il nuovo testo che ha accolto diverse richieste pervenute dagli SM (Allegato 2). All'articolo 10 sono state introdotte modifiche alla procedura di autorizzazione nei PT. La COM ha presentato la prima bozza dell'allegato II sui fertilizzanti.

## 5) **Lettere di interpretazione**

- Giovanili in acquacoltura: presentazione di una bozza sulle disposizioni relative alle deroghe per l'introduzione di 'giovanili' non biologici volta a chiarire in particolare sulla possibile interpretazione della frase "*specie che non sono state sviluppate come biologiche nell'Unione*" di cui al punto 3.1.2.1(e)(ii), parte III, Allegato II (Allegato 3). Gli SM sono invitati ad inviare commenti.

- Medicinali veterinari: presentazione di una bozza di documento elaborato con la DG SANTE sulle pertinenti disposizioni di legge sui periodi di sospensione per i medicinali veterinari allopatrici di sintesi chimica (punto 1.5.2.5 parte II, Allegato II). A seguito delle richieste del settore biologico e degli SM, questo documento mira a evidenziare le principali modifiche introdotte dal Reg. (UE)

2018/848 e dalle norme orizzontali sui periodi di sospensione per i trattamenti veterinari. La COM, consapevole dell'impatto che tale interpretazione può comportare per il settore, ha invitato gli SM a fornire commenti sul documento (Allegato 4).

6) **Residui di acido fosfonico e fosetil-Al in prodotti etichettati come biologici - Presentazione da parte della Commissione, discussioni generali sulla causa e relative misure da adottare, anche in relazione ai mezzi tecnici**

Nonostante tale problema sia stato discusso in più occasioni e siano state inviate richieste relative ai risultati dei controlli ufficiali e delle relative misure (solo tre MS ha risposto) ad oggi non si notano miglioramenti. In effetti, i dati sulle irregolarità dell'UE OFIS mostrano un aumento del numero di casi. La Commissione ha ritenuto sia giunto il momento di intraprendere un'azione mirata e adottare misure armonizzate ed efficaci.

Innanzitutto la COM ha confrontato le diverse cause di contaminazione inserite in OFIS dagli SM con quelle segnalate da EFSA, secondo cui i residui di acido fosfonico derivano da uso di fosetil-Al o altri fitosanitari e uso di fertilizzanti.

La Commissione ritiene che gli SM debbano indagare sulla causa della contaminazione anche attraverso l'analisi chimica dei mezzi tecnici autorizzati per la produzione biologica.

L'IT ha evidenziato di essere in linea con il punto di vista della COM. Per l'IT questo problema rappresenta una priorità in quanto riceve un numero elevato di notifiche OFIS e ha quindi finanziato alcune ricerche scientifiche. Da tali ricerche è emerso che il motivo delle contaminazioni è, spesso, l'uso di mezzi tecnici consentiti nell'agricoltura biologica contaminati (in modo accidentale o fraudolento), senza alcuna responsabilità da parte dell'operatore. In alcuni casi si è osservato che la contaminazione da fosfonati può derivare dalla contaminazione a lungo termine del legno degli alberi da frutto da cui, attraverso la traslocazione della sostanza attiva, può avvenire la contaminazione dei frutti. L'IT ha infine sottolineato che il Reg. (UE) 2019/1009 prevede che i prodotti fertilizzanti, anche quelli ammessi in agricoltura biologica, potranno contenere (accidentalmente) fosfonati sino ad un massimo dello 0,5% in massa e tale soglia potrà comportare, in futuro, la contaminazione dei prodotti biologici senza alcuna responsabilità da parte dell'operatore biologico. L'IT ritiene che sia necessario adottare misure concrete ed efficaci per risolvere il problema alla radice evitando un gravoso, e spesso inutile, lavoro di indagine da parte degli OdC e delle Autorità Competenti e di controllo.

NL ha ribadito che dovrebbe essere considerata la possibilità che l'acido fosfonico sia prodotto dalla pianta stessa e che molti casi derivano da prodotti importati dai TC.

ES appoggia pienamente l'approccio della COM e si è offerta di condividere i risultati degli studi condotti dalle autorità competenti ES che hanno condotto ricerche simili a quelle cui fa riferimento la COM nel suo intervento.

La COM invita le delegazioni a riferire alla COM come segue:

Entro il 15 ottobre 2020

- Breve panoramica della situazione, delle misure e delle azioni intraprese
- Elenco dei mezzi tecnici analizzati a causa del sospetto che contengano fosfonati, risultati e azioni intraprese
- Nel caso in cui i risultati e le indagini mostrino irregolarità o infrazioni che incidono sullo status biologico di un prodotto, questi devono essere, come in altri casi, immediatamente comunicati tra gli OdC, le autorità di controllo, le autorità competenti e gli Stati membri interessati e alla COM come da regolamento;
- Le delegazioni sono invitate a condividere i risultati della loro ricerca sui fosfonati rilevati nei prodotti etichettati "biologici".

Entro il 28 febbraio 2021

- Risultati di controllo ufficiali completi per l'anno 2020 in relazione ai fosfonati rilevati nei prodotti etichettati "organici"
- Aggiornamenti sugli input tecnici analizzati a causa del sospetto che contengano fosfonati, risultati e azioni intraprese

7) **B.7. Esercizio di tracciabilità – prime conclusioni**

A seguito di una raccomandazione della Corte dei conti europea nel report 4-2019, la COM ha scelto cinque prodotti ottenuti in cinque diversi SM al fine di ricostruirne la tracciabilità, dal campo al momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La COM ha presentato le prime conclusioni su tre prodotti, per nessuno dei quali si è riusciti a ricostruire completamente la tracciabilità. I risultati degli altri due prodotti verranno presentati in un altro COP.

8) **Commission Implementing Regulation (EU) laying down detailed rules for implementation of Regulation (EU) No 2018/848 of the European Parliament and of the Council on controls and other measures ensuring traceability and compliance in organic production - Article 43(7)**

La COM ha illustrato i commenti pervenuti dagli SM e manderà il testo aggiornato, a seguito degli approfondimenti emersi durante il COP.

9) **B.11. AOB**

*Esenzione ex art. 35(8) del reg. UE 2018/848*

In relazione a tale disposizione, la FI ha chiesto maggiori chiarimenti sulla notifica, il controllo e la pubblicazione degli elenchi di questi operatori esentati e se questi operatori debbano sostenere un onere per il controllo sebbene non obbligati al possesso di un certificato.

La COM ha risposto che le notifiche dovrebbero essere utilizzate per aggiornare l'elenco degli operatori di cui all'articolo 34(6). Considerando che tali operatori sono esentati dai controlli di cui all'articolo 38(3), l'Autorità Competente dovrebbe definire la procedura di controllo per verificare se tali operatori soddisfano veramente le condizioni per l'esenzione di cui all'articolo 35(8).

Per quanto riguarda gli oneri connessi con questi controlli, nell'art. 80 dell'OCR si afferma che gli SM possono riscuotere commissioni o oneri a copertura i costi dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali diversi da quelli delle commissioni o degli oneri di cui all'articolo 79, a meno che non siano vietati dalle disposizioni legislative applicabili. Poiché il Reg. (UE) 2018/848 non specifica alcun divieto di riscossione di oneri ai fini del controllo ufficiale, spetta agli SM decidere se desiderano riscuotere somme per il controllo di tali operatori.

- State of play on the exceptional measures due to COVID pandemia – CZ

La COM ha illustrato lo stato di avanzamento del progetto di regolamento COVID in votazione scritta. La COM ha spiegato la logica alla base delle modifiche introdotte nel regolamento per allineare il più possibile la terminologia al regolamento 2020/466 e ha chiarito che, in quanto deroga al regolamento 889/2009, il testo non poteva andare oltre le disposizioni esistenti. La Danimarca ha individuato un errore di battitura sul riferimento incrociato dei paragrafi all'articolo 3 della proposta di regolamento; la Commissione ha preso atto e modificato il testo (Allegato 5).

La COM ha chiarito che, relativamente ai dossier presentati da alcuni SM sulle resine a scambio ionico per la produzione di zucchero di barbabietola, sono stati inviati ad EGTOP e saranno compresi nell'odg della plenaria che si svolgerà il 22-23 giugno.

- FR ha chiesto un aggiornamento della posizione della Commissione su un potenziale rinvio dell'entrata in applicazione di un anno del regolamento (UE) 2018/848. La Commissione non ha ancora espresso un parere definitivo in quanto non è ancora terminato il processo di valutazione dell'impatto che tale proroga può comportare sul settore. Ha infine chiarito che tale proroga richiederà una proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio.

Gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo sono invitate ad inviare le eventuali osservazioni e commenti sui documenti di cui al punto 5) del report del COP entro il 24 luglio p.v.

Il Dirigente  
Roberta Cafiero  
*Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.*